

*Corso per
«Negoziatore nella della crisi di impresa»*

**Profili del
cd. «procedimento unitario»**

24 ottobre 2023 -

1. Nozioni generali e struttura del CCII: le disposizioni processuali nell'ambito del disegno generale della riforma - Il procedimento unitario come strumento unico o come «spazio processuale» di riunione? Criticità della normativa ed osservazioni della dottrina - Il principio di trattazione unitaria: dalle elaborazioni della giurisprudenza all'art. 7 CCII -
2. I principi di carattere processuale ex artt. 7-11 CCII
3. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi ex art. 40 CCII e la domanda con riserva ex art. 44 CCII
4. Le misure protettive e cautelari
5. Le impugnazioni

Parte I.

- Nozioni generali e struttura del CCII: le disposizioni processuali nell'ambito del disegno generale della riforma

- Il procedimento unitario come strumento unico o come «spazio processuale» di riunione? Criticità della normativa ed osservazioni della dottrina
- Il principio di trattazione unitaria: dalle elaborazioni della giurisprudenza all'art. 7 CCII

LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155
Delega al Governo
per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

- Adottare approccio diverso «fra utopia e realtà» (Jorio)
- Prendere consapevolezza che la crisi del contratto/dei contratti si riflette ed amplifica in crisi dell'impresa (Gentili) e deve essere affrontata con gli strumenti della crisi dell'impresa perché il diritto contrattuale non ne ha gli strumenti
- Negoziare la crisi  proiettarsi verso una «giustizia consensuale»
- *Valorizzare il ruolo dell'esperto negoziatore anche in caso di accesso al procedimento unitario*

Early warning / fresh start

Dati statistici evidenziano la maggiore riuscita delle procedure di risanamento piuttosto che di quelle di liquidazione come strumenti di tutela dei creditori

Situazioni di difficoltà

- a) Finanziarie b) Economiche
- c) Patrimoniali d) Gestionali

Risanamento



Tutela del mercato

debitore



creditori

Art. 12

Composizione negoziata della crisi

1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
3. Alla composizione negoziata **non si applica** l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155
Delega al Governo
per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

- Art. 2 – Principi generali

d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di *particolare celerità*, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato.

D. Lgs. 12 gennaio 2019, n.14

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

- I. Disposizioni Generali
- II. Composizione negoziata della crisi
- III. Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza**
- IV. Strumenti di regolazione della crisi
- V. Liquidazione giudiziale
- VI. Disposizioni relative ai gruppi di imprese
- VII. Liquidazione coatta amministrativa
- VIII. Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali
- IX. Disposizioni penali
- X. Disposizioni per l'attuazione del CCII, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Profili processuali nel CCII

- Titolo I, Capo II

Sezione III: principi di carattere processuale (artt.7-10)

- Titolo III, Capo IV

Sez. I : iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e per la liquidazione giudiziale (artt. 37-39)

Sez. II: procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (artt. 40-53)

Sez. III: misure cautelari e protettive (artt.54-55)

Perché un procedimento unitario?

- «Reductio ad unum» della fase iniziale delle iniziali delle diverse procedure esistenti
- Creare una sorta di «contenitore processuale uniforme di tutte le iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione e miranti alla regolazione della crisi e dell'insolvenza»
- Individuare «un'unica sede processuale globalmente destinata all'esame di situazioni di crisi o di insolvenza, attraverso strumenti di regolazione conservativa o liquidatoria»
- SEMPLIFICAZIONE
- RAZIONALIZZAZIONE
- CELERITA'
- FAVOR PER LE SOLUZIONI NEGOZIALI

***La reductio ad unum* nell'elaborazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione**

- Pluralità di procedimenti pendenti
- Pluralità di domande contrapposte
- Possibili lungaggini in danno delle ragioni dei creditori e dell'impresa

Cassazione Civile, SS UU, 15.05.2015 n. 9934,

La riforma dettata dal D.Lgs. 5/2006 – che ha abrogato l'istituto del fallimento d'ufficio, lasciando inalterato l'art. 186 L.F., in difetto di diversa disposizione transitoria, è immediatamente applicabile alle fattispecie di concordato preventivo in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore con la conseguenza che non può dichiararsi il fallimento d'ufficio dell'imprenditore ammesso al concordato, in ipotesi di sua risoluzione

Cassazione civile, SS.UU., 15 maggio 2015, n. 9935

“In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180, e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo.

La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto.

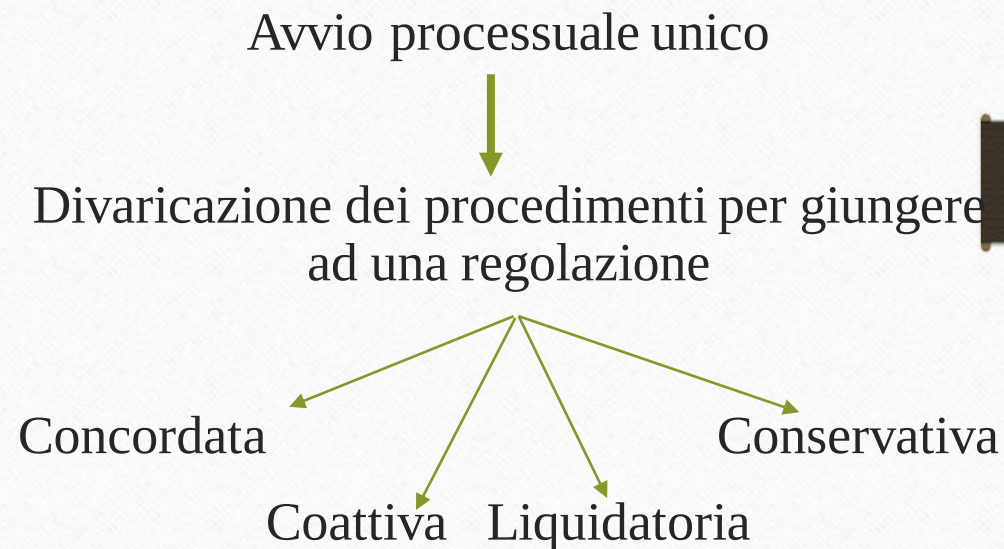
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39 c.p.c., comma 2, in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi”.

Il procedimento unitario nel CCII

Spazio processuale unico per tutti i debitori, con eccezione degli enti pubblici denotato proprio dall'avvio (processuale) unico

Presenta una struttura conforme allo schema dell'art.15 L.Fall.

«E' un precipitato della impostazione sostanziale del CCII, ispirata al favor per le soluzioni negoziate e tesa a confinare al ruolo di *extrema ratio* le soluzioni liquidatorie» (D'Alonzo – De Santis)



Nella Relazione Illustrativa si legge:

«è stato previsto un provvedimento unitario di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza che costituisce una sorta di ***contenitore processuale uniforme*** delle iniziative a carattere giudiziale fondate sulla prospettazione della crisi o dell'insolvenza, fatte salve le disposizioni speciali riguardanti l'una o l'altra di tali situazioni»

«Se il contenitore processuale è unitario, di certo però non lo è il procedimento!»

Domanda (art. 40)



Apertura fase liquidazione (art.41)

oppure

Apertura procedimento di accesso alla regolazione concordata (art.44)

Intervento del d.lgs. 83/2022 (correttivo CCII)

Direttiva (UE) 2019/1023

(Art. 25 comma I, lett.b)

il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione deve avvenire :

«in modo *efficiente* ai fini di un espletamento *in tempi rapidi* delle procedure»

Si riflette/semplifica principalmente :

- *forma della domanda di accesso agli strumenti*
- *forma dei provvedimenti che definiscono i procedimenti*
- *impugnazioni*

Principi di carattere processuale

Art. 7 – Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate *in un unico procedimento* e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.
2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:
 - a) *la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;*
 - b) *il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;*
 - c) *nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.*
3. Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.

(*) Art. 73 ed art. 83 : revoca
dell'omologazione e conversione in
liquidazione controllata

(**) Art. 49 comma 2 : mancato rispetto dei
termini dell'art.44, mancato deposito delle
spese, casi art. 47, casi art. 106, mancata
approvazione concordato preventivo,
mancata omologazione accordo
ristrutturazione o concordato preventivo

Istanza dei soggetti
legittimati
(no automatismo)



Apertura procedura
liquidazione giudiziale

Le «condizioni negative» previste al comma 2: alcuni rilievi

- Cumulo delle tre ipotesi che si risolve in situazioni di inammissibilità, posto che in presenza di piano manifestamente inadeguato o di assenza di convenienza/presenza di pregiudizi per i creditori, la domanda sarà inammissibile.
- Come deve interpretarsi il requisito della espressa convenienza? Da verificarsi a livello formale (dichiarazione) o sostanziale? Ma in questo secondo caso si ha una sorta di anticipazione di valutazione del merito della domanda di accesso allo strumento di regolazione indicato?
- Se il comma 2 è finalizzato ad evitare situazioni di abuso in danno ai creditori, come si coordina con la previsione del termine ex art. 44? La previsione dell'art.7 comma 2 resta comunque non-operativa in pendenza del termine?

-
- Da una lettura di sistema con l'art.47 sembrerebbe potersi individuare una gradazione delle patologie che determinano la dichiarazione di inammissibilità e, per contro, permettono la concessione del termine per l'integrazione (ex art.47 comma IV), sicché «a fronte di una domanda di accesso al concordato preventivo e di una contrapposta domanda di apertura della liquidazione giudiziale, è possibile concedere un termine per l'integrazione della prima domanda – differendo quindi la decisione sulla domanda di liquidazione giudiziale – in presenza di patologie «non estreme» mentre nel caso delle patologie più gravi la clausola «a condizione che» di cui all'art.7 consente al Tribunale di procedere all'immediata (e contemporanea) definizione della domanda di concordato e della domanda di liquidazione giudiziale optando, evidentemente, per quest'ultima» (Rolfi)

Considerazioni di sintesi sull'art.7

- Il Tribunale esamina (con priorità) la domanda di ammissione allo strumento di regolazione della crisi e della insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale → domanda non inammissibile → trattazione della domanda/esito negativo → istanza/apertura della procedura di liquidazione
- Il Tribunale esamina (con priorità) la domanda di ammissione allo strumento di regolazione della crisi e della insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale → domanda inammissibile → esito negativo → istanza/apertura della procedura di liquidazione
- Il Tribunale esamina (con priorità) la domanda di ammissione allo strumento di regolazione della crisi e della insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale → domanda inammissibile/domanda non accolta → esito negativo .

In assenza di istanza per la apertura della procedura di insolvenza NON si hanno altri effetti.

Trattazione unitaria – Riunione procedimenti

Regole ex art. 40

- Comma IX

Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.

- Comma X

Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è²¹ proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8

Ambito di applicazione dell'art.7

- Concordato preventivo
- Accordi di ristrutturazione soggetti ad omologazione
- Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione
- Liquidazione giudiziale/coatta amministrativa

- *Concordato minore*
- *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*
- *Liquidazione controllata*

2.

I principi di carattere processuale ex artt. 7-11 CCII

Cenni sulla domanda di accesso e relativa documentazione

Art. 7 - Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza

Art. 8 – Durata massima delle misure protettive

Art. 9 – Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

Art. 10 – Comunicazioni telematiche

Art. 11 – Giurisdizione internazionale

Ambito di applicazione dell'art.7

- Concordato preventivo
- Accordi di ristrutturazione soggetti ad omologazione
- Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione
- Liquidazione giudiziale/coatta amministrativa

- *Concordato minore*
- *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*
- *Liquidazione controllata*

Art. 8

Durata massima delle misure protettive

La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, **di dodici mesi**, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.

- Durata massima complessiva, anche considerando periodi non continuativi
- Comprende sia il periodo inerente la composizione negoziata che quello inerente gli strumenti

Art. 9, c. I

Sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 ***non si applica*** ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.

- L. 155/2017: principio di semplificazione e di riduzione della durata e dei costi
- Ribadito nell'art. 44
- Deroghe: art. 201 c. X; art. 207, c. XVI,

Art. 9, c. II

Patrocinio legale

Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è **obbligatorio**.

- Deroche: domanda di insinuazione al passivo (art. 201); domanda di liquidazione controllata del debitore in stato di sovraindebitamento (art.269)
- Cfr. art. 40 – apertura liquidazione giudiziale (debitore può stare in giudizio personalmente)

Art. 10

Comunicazione telematiche

1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.

2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:

- a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;
- b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;
- c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.

3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.

4. **Per tutta la durata della procedura** e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 **sono tenuti a conservare** i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.

Domicilio Digitale

Il domicilio di cui all'art. 1 comma 1, lett. n-ter del CAD

un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale

Domicilio digitale e comunicazioni

- Doppio binario: soggetti obbligati (comma 1) ed altri soggetti
- Canale prioritario delle comunicazioni per tutti i soggetti dotati di domicilio digitale
- Domicilio del comma 2 è un «domicilio riservato» o «domicilio apposito»
- Criticità sulle modalità della «tempestiva comunicazione»
- Impossibilità della comunicazione telematica : per mancata attivazione o per causa imputabile al destinatario (onere di attivazione e manutenzione del domicilio digitale); *ed in caso di causa non imputabile al destinatario?*

Giurisdizione

- Internazionale (art.11)
- Italiana (art.26)

Duplice criterio: COMI e dipendenza

il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza

Eccezioni: fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa della UE

La scelta del criterio basato su COMI e dipendenza risponde a:

- Reg. UE 2015/848 (insolvenza transfrontaliera)
- L. 155/2017 art. 2 lett. f: «Recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro principale degli interessi del debitore» come definita dall'ordinamento della UE



Art. 2 lett. m CCII:

*il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale
e riconoscibile dai terzi*

Il secondo criterio è dato dalla «dipendenza»

- Reg. UE 2015/848 (insolvenza transfrontaliera) definisce la dipendenza come «qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore **esercita o ha esercitato** nel periodo di **tre mesi anteriori** alla richiesta di apertura della procedura principale di insolvenza, **in maniera non transitoria, una attività economica con mezzi umani e con beni**»
- Il CCII non richiama espressamente la definizione

COMI in Stato extra UE, ma dipendenza in Italia: art. 64 ss. l.218/95 (diritto internazionale privato)

Art. 11

Giurisdizione internazionale

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, **la giurisdizione italiana** sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge **sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.**
2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il ricorso per cassazione.
3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste **anche per le azioni che derivano** direttamente dalla procedura.

Art. 26

Giurisdizione italiana

1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, ***quando ha una dipendenza in Italia.***
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del *regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015*, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

Art. 27

Competenza per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168*. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'*articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168*, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) *per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;*

b) *per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;*

c) *per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.*

Competenza

- Non si basa sul petitum o sulla causa petendi ma sui dati oggettivi riferiti all'impresa
- Non tutti i tribunali sono competenti per ogni genere di procedimento
- Il comma 3 non presenta una presunzione assoluta

Irrilevanza dei trasferimenti nell'anno precedente la domanda di accesso agli strumenti

- Art. 26 comma II
- Art. 28 comma I

Evitare i fenomeni di cd. forum shopping

Non rendere fenomeni di discontinuità come elementi di pregiudizio ai creditori

Art. 29

Incompetenza

1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.
2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.
3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Art. 30 Conflitto positivo di competenza

1. Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'*articolo 45 del codice di procedura civile*, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.

Art. 31 – Salvezza degli effetti

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

3.

Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed alle procedure di insolvenza

Legittimazione ad agire

Domanda «prenotativa» o «con riserva»

Presentazione della domanda di accesso agli strumenti

- La domanda è presentata con **ricorso** al Tribunale (composizione collegiale)
- E' legittimato a proporre il ricorso per accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza : il debitore.
- Sono legittimati a proporre ricorso per liquidazione giudiziale: il debitore, i creditori, le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e vigilanza sulle imprese, gli organismi; il pubblico ministero.

Domanda di accesso e domanda «*prenotativa*» o «*con riserva*»

- Il debitore presenta una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 40 indicando il percorso e *presentando la documentazione richiesta dall'art. 39 c. I e II*
- Il debitore presenta una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 c. I lett.a) presentando *solo la documentazione richiesta dall'art. 39 c. III*, con l'obbligo di produrre la documentazione entro il termine assegnato dal giudice

Documentazione ex art. 39 c. I e II

1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale **le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.** Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, **una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.** Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare **una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione** di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

Documentazione ex art. 39 c. III

Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda **unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti.** L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).

Art. 37.

Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Art. 37 c. I

Legittimazione ad agire: il debitore

- Domanda per accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
- Interesse di natura individuale
- Tutela degli interessi dell'impresa

Fauceglla individua nell'art.37 una norma di sintesi che richiama gli artt. 161 e 182 bis L.Fall. e traduce in termini di diritto positivo il principio «proprietario» delle iniziative imprenditoriali

Art. 37 c. II

Legittimazione ad agire: categorie soggettive

- Interessi individuali: il debitore, i creditori
- Interessi «misti» : gli organi ed autorità di controllo e vigilanza sulle imprese
- Interessi pubblici: pubblico ministero

in assenza di istanze, il Tribunale non può agire d'ufficio ma dovrà effettuare una segnalazione al PM (art. 38, c.II)

Art. 37 c. II

Legittimazione ad agire: i creditori

- Riprende quanto previsto dall'art. 6 L.Fall
- E' legittimato in virtù dell'esistenza del credito
- Il creditore è portatore di un interesse individuale non di quello generale di tutti i creditori, sicché in carenza di interesse del proponente il ricorso sarà respinto
- La giurisprudenza ritiene valido il patto di rinuncia al ricorso presentato o, stipulato ante presentazione, il patto con il quale si obbliga a non presentare ricorso

Art. 37 c. II

Legittimazione ad agire: i creditori

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha evidenziato che può agire:

- qualunque creditore in grado di chiedere ammissione al passivo
- il creditore privilegiato
- il creditore che vanti un credito ancorchè (eventualmente): non liquido, non certo, non esigibile, non ancora scaduto
- il creditore che abbia un rapporto di parentela o coniugio con il debitore
- il creditore condizionale (ma la dottrina, sul punto, è divisa)
- il creditore del creditore che agisce in surrogatoria

Art. 37 c. II – Art. 38

Legittimazione ad agire: il pubblico ministero

- Anche il PM agisce con ricorso
- Può procedere indipendentemente dalle parti ed in aggiunta ad esse
- Non è vincolato a precedenti infruttuosi tentativi di esecuzione forzata
- In presenza della rinuncia del creditore, può proseguire
- Può, a sua volta, rinunciare alla domanda di liquidazione
- Può proporre reclamo ai sensi dell'art. 50
- E' parte necessaria e gode, dopo la riforma, di più ampi poteri di intervento

Ricorso del PM su segnalazione del Tribunale

- La segnalazione del Tribunale è un provvedimento neutro, non è un provvedimento di carattere decisorio
- Anche il magistrato che ha fatto la segnalazione può pronunciarsi sul ricorso del pubblico ministero: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non si prospetta violazione dell'art. 111 Cost (con riferimento all'imparzialità)

Domanda di accesso ex art. 40

Comma II

Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è **sottoscritto dal difensore munito di procura**. Per le società, la **domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis**.

- La sottoscrizione ex art. 12°-bis richiama obbligo gestorio ex art. 2086
- Il verbale notarile è richiesto solo per l'attivazione della domanda, non anche per la determinazione del contenuto
- Gli amministratori non possono essere rimossi, se non per giusta causa, dalla iscrizione della decisione alla (eventuale) omologazione

Obbligo di deposito ex art. 39 c. II

- Può interpretarsi come una traduzione del più generale obbligo di lealtà
- Quali conseguenze per il mancato deposito? Inammissibilità?
- Sanzioni penali in caso di successiva apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 c. III, lett.c; art. 327 cp.)
- Valutazione della condotta nella successiva procedura di esdebitazione

Publicità della domanda ex art. 40

3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, **è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese**. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. **La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.**

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, ***il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato*** ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo **per causa imputabile al destinatario**, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, **per cause non imputabili al destinatario**, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'*articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229*, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Cause imputabili al destinatario

- Difficoltà di funzionamento del sistema
- Virus informatici

Passaggio da una forma di notificazione all'altra **NON** richiede rinnovazione della richiesta di parte

L'esito negativo dell'invio non deve essere provato con allegazione del messaggio, ma può essere attestato dal cancelliere

Domanda con riserva (art. 44)

- Sostituisce quello che era indicato come «concordato in bianco» o «concordato prenotativo»
- In vigore della L Fall si erano avute anche esperienze di prassi poco virtuose, sicché già dal 2013 sono stati introdotti più stringenti obblighi di trasparenza
- La previsione dell'art. 44 si rivolge a quei debitori che non sono ancora in grado di prospettare uno scenario risolutivo

Art. 44

Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione

1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

-
- La presentazione della domanda ex art. 44 non è richiesta di termine, ma è atto di avvio del procedimento di regolazione della crisi e ne produce gli effetti (Cass. 12.03.2020, n. 7117)
 - L'eventuale indicazione di un possibile percorso non risulta vincolante poiché nel termine indicato dal giudice il debitore potrà valutare un mutamento di orientamento, dandone anche informazioni nei rapporti periodici informativi.

Contenuto della domanda ex art. 44

- Contenuto minimo obbligatorio

Identificazione dell'imprenditore

Sede

Situazione di crisi

Documenti ex art. 39 c. II

- Contenuto eventuale

Ipotesi di percorso di regolazione

Illustrazione di progetto di ristrutturazione

Richieste di autorizzazioni per attività relative ai pagamenti, agli atti di straordinaria amministrazione, a sospensione/risoluzione rapporti pendenti

Richieste di autorizzazioni alla vendita

Documentazione ex art. 39 c.II

- Bilanci degli ultimi tre esercizi (oppure dichiarazione redditi e dichiarazione IRAP)
- Elenco nominativo dei creditori, indicazione delle cause di prelazione e del domicilio legale
- Risolta la criticità per le imprese non soggette all'obbligo del bilancio
- Permane il dubbio circa la documentazione «equipollente» ai bilanci (ancora non approvati)
- Deve allegarsi il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese? Non è richiesto, ma è opportuno

Art. 44 – c. II

Revoca del termine

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

Misure cautelari e protettive

- Dalla generale definizione ex art. 2 lett.p si arriva all'art. 54 che distingue misure indirizzate a tutelare gli interessi dei creditori dal rischio di dispersione del patrimonio del debitore (in pendenza di misure concorsuali) e misure indirizzate a tutelare il patrimonio aziendale (in vista del buon esito del risanamento)

Art. 54

Misure cautelari e protettive

1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, **su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari**, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano *l'articolo 669-octies*, primo, secondo e terzo comma, e *l'articolo 669-novies*, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

- 3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.
- 4. Prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1.
- 5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44.

6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'*articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015* può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.

-
- **Misure cautelari** possono essere tipiche (sequestro conservativo o sospensione delle procedure esecutive) o atipiche (ad es. di carattere inibitorio)

- Misure protettive possono essere richieste dal debitore con la domanda ex art. 40, ma altresì anche durante le trattative (prima del deposito della domanda di accesso)
- Conservano efficacia (in caso di domanda ex art. 44) anche in caso di mutamento dello strumento richiesto

Art. 55 – Procedimento

Presidente del Tribunale (o della sezione) designa il magistrato al quale è assegnata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nei modi più opportuni e pone in essere gli atti istruttori (in ragione della misura richiesta) – emette decreto con il quale fissa altresì udienza di comparizione delle parti – all'udienza con sentenza conferma, modifica o revoca i provvedimenti resi col decreto.

Al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione degli strumenti o di apertura della procedura di liquidazione, le misure perdono automaticamente efficacia.

ART 50

Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.
6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

Art. 51

Impugnazioni

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni. ⁽¹⁾

2. Il ricorso deve contenere:

- a) l'indicazione della corte di appello competente;
- b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.

5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.

7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.

12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.

13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo. ⁽²⁾

15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.